

Codice A1816A

D.D. 29 maggio 2017, n. 1561

D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" art. 61 - Abitati da consolidare. Comune di Santo Stefano Belbo (CN) Richiedente: ditta E.P.I. srl, con sede legale in Strada Belvedere 60 - Baldissero d'Alba (CN)

Il sig. Iberti Romano, in qualità di legale rappresentante della ditta E.P.I. srl, con sede legale in Strada Belvedere, 60 - Baldissero d'Alba (CN), ha presentato al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, in data 03/04/2017 (acquisita al prot. 16162/A1804A), l'istanza e gli allegati progettuali relativi al progetto di "*Sistemazione di piano pilotis di fabbricato plurifamiliare esistente con realizzazione autorimesse e cantine mediante chiusure con strutture metalliche*", sito in Piazza A. Costa, 34 in Comune di Santo Stefano Belbo (CN), identificato catastalmente al Foglio 15 mappale 848 del Catasto Urbano, al fine di ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001.

Il Comune di S. Stefano Belbo, ai sensi della legge n. 445 del 09/07/1908, è stato dichiarato abitato da consolidare con D.M. 28/07/1952.

Gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi del comma 6 dell'art.30 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., sono state conferite ai Comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.11-1409 del 11/05/2015, le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001 sono state attribuite al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e le funzioni relative all'espressione del parere nell'ambito del medesimo procedimento autorizzativo sono state attribuite al Settore Geologico.

Considerato che a seguito dell'esame degli atti progettuali e dell'istruttoria compiuta dal Settore Geologico, descritta nella relazione prot. n. 19939/A1804A del 02/05/2017, l'intervento previsto in progetto, consistente nella modifica del piano pilotis di un fabbricato esistente di tre piani fuori terra ad uso civile abitazione mediante la sua delimitazione con profili ed elementi metallici a struttura non chiusa, non aggrava la situazione di instabilità acclarata afferente l'abitato in esame, fatto salvo il rispetto delle considerazioni contenute nella relazione tecnica del progetto e delle seguenti prescrizioni:

- considerato che il fabbricato oggetto della modifica ricade parzialmente nella fascia di rispetto del torrente Belbo di cui all'art. 96 del R.D.523/1904, dovrà essere richiesto il parere all'AIPo – Ufficio Operativo di Alessandria;
- le strutture metalliche in progetto dovranno essere concepite e realizzate in modo che sia possibile procedere alla loro apertura anche in caso di eventuale deposito di materiale solido all'esterno del piano pilotis dovuto a fenomeni di esondazione del torrente Belbo;
- le strutture metalliche dovranno essere costituite da una griglia almeno fino all'altezza massima di piena prevista dagli studi di carattere idraulico allegati al P.R.G.C del Comune di S.Stefano Belbo. Le maglie delle griglie dovranno essere sufficientemente ampie, in modo tale da non costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque e al materiale in sospensione nel corso di eventuali fenomeni di esondazione.
- le strutture metalliche in progetto, non essendo elemento di consistenza strutturale, non dovranno essere denunciate ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001 e della vigente normativa regionale di riferimento – DGR 65-7656 del 21/05/2014 ma, ai sensi del punto 7.2.3 delle

Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC 2008), dovranno essere verificate le connessioni con la struttura esistente, alle azioni corrispondenti. Tali verifiche dovranno essere recepite nell'ambito del procedimento relativo all'ottenimento del titolo urbanistico-edilizio

Premesso che l'edificio ricade in classe di sintesi IIIb2, come risulta dalla Carta di Sintesi del Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvato con DGR n. 6-1515 del 18/02/2011;

considerato che l'istruttoria compiuta dal Settore Geologico della Regione Piemonte non riguarda gli aspetti urbanistici connessi alla realizzazione delle opere e che il presente provvedimento costituisce autorizzazione alla realizzazione degli interventi esclusivamente per quanto attiene agli aspetti di competenza ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001;

considerato che compete all'Amministrazione Comunale la valutazione della compatibilità urbanistica e della conformità al P.R.G.C.;

considerato che le opere in progetto, purchè realizzate in modo da non ostacolare il deflusso delle acque, in caso di esondazione del torrente Belbo, non introducono un ulteriore elemento peggiorativo dal punto di vista della situazione di instabilità acclarata afferente l'abitato in esame, rispetto alla situazione esistente.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 30 bis della L.R.56/77 e s.m.i.;
- Visto il D.Lgs. n.112/1998;
- Visto l'art. 63 della L.R. 44/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 61 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;
- Vista la D.G.R. n. 11 – 1409 del 11/05/2015;
- Vista la relazione d'istruttoria del Settore Geologico prot. 19939/A1804A del 02/05/2017;

determina

- di autorizzare la ditta E.P.I srl, con sede in Baldissero d'Alba, Strada Belvedere,60 all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto di "*Sistemazione di piano pilotis di fabbricato plurifamiliare esistente con realizzazione autorimesse e cantine mediante chiusure con strutture metalliche*", sito in Piazza A. Costa, 34 in Comune di Santo Stefano Belbo (CN), identificato catastalmente al Foglio 15 mappale 848 del Catasto Urbano, sulla base del parere favorevole espresso dal Settore Geologico nell'ambito della relazione istruttoria prot. n. 19939/A1804A del 02/05/2017, fatte salve le vigenti leggi urbanistiche, le verifiche strutturali di progetto e subordinatamente al rispetto delle norme di attuazione previste dal P.R.G.C vigente per la classe di sintesi in cui ricade l'intervento in oggetto e delle prescrizioni di cui sopra;

- di dare atto che gli interventi proposti non rientrano tra quelli le cui funzioni autorizzative, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 bis della L.R. 56/77 e s.m.i., sono state conferite ai Comuni e pertanto la loro autorizzazione rimane di competenza regionale;

- di dare atto che agli atti progettuali non è allegato alcun permesso di costruire;

- che i lavori vengano realizzati in conformità ai disposti dell'art.15 del DPR. 380/2001 e s.m.i. ;

- di richiedere, a lavori ultimati, la trasmissione al Settore Geologico della dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite al progetto approvato.

Si restituiscono al richiedente gli elaborati progettuali vistati dal Settore Geologico.

In caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione si applicheranno le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio Pulzoni